



Le nuove pensioni

Sintesi delle nuove regole per andare in pensione, contenute nel Decreto legge "Monti", ovvero "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", n. 201, pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251.

di Gina Spadaccino

Due i principi cardine della riforma:

- 1) a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo;
- 2) a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
 - a) «pensione di vecchiaia»
 - b) «pensione anticipata»

Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

PENSIONE DI VECCHIAIA

A decorrere dal 1 gennaio 2012 uomini e donne potranno conseguire la pensione di vecchiaia se:

- a) hanno una età anagrafica di 66 anni;
- b) hanno una anzianità contributiva di 20 anni.

Dal 2019 saranno biennali e non più triennali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal 1 gennaio 2021 l'età anagrafica salirà per tutti, uomini e donne, a 67 anni e 2 mesi, per raggiungere, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, valori prossimi ai 70 anni attorno al 2050.

ANNO	ETÀ ANAGRAFICA
2012	66 anni
2013	66 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi
omissis	omissis
2050	69 e 9 mesi

Poichè all'art. 24, comma 5, vengono abrogate le finestre inserite per il personale della scuola nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, vale la "vecchia normativa" che prevede l'accesso al pagamento della pensione dal 1 settembre precedente se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno solare.

PENSIONE ANTICIPATA

A decorrere dal 1 gennaio 2012 uomini e donne potranno conseguire la pensione anticipata se in possesso di una anzianità contributiva (vedi *infra*) al 31 dicembre dell'anno di riferimento, con accesso alla pensione dal 1 settembre precedente. L'art. 24, comma 10, del decreto-legge in esame, prevede infatti per la pensione anticipata la corresponsione della pensione

alla data della maturazione dei requisiti. Per il personale della scuola risulta però vigente l'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede "Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno".

UOMINI	
2012	42 anni +1 mese
2013	42 anni +5 mesi
2014	42 anni +6 mesi
2015	42 anni +6 mesi
2016	42 anni +10 mesi ¹
2017	42 anni +10 mesi
2018	42 anni +10 mesi
2019	43 anni +2 mesi
2020	43 anni +2 mesi
2021	43 anni +5 mesi
2022	43 anni +5 mesi
2023	43 anni +8 mesi
2024	43 anni +8 mesi
2025	43 anni +11 mesi
2026	43 anni +11 mesi
omissis	omissis
2050	46 anni

DONNE	
2012	41 anni +1 mese
2013	41 anni +5 mesi
2014	41 anni +6 mesi
2015	41 anni +6 mesi
2016	41 anni +10 mesi ²
2017	41 anni +10 mesi
2018	41 anni +10 mesi
2019	42 anni + 2 mesi
2020	42 anni + 2 mesi
2021	42 anni + 5 mesi
2022	42 anni + 5 mesi
2023	42 anni + 8 mesi
2024	42 anni + 8 mesi
2025	42 anni + 11 mesi
2026	42 anni + 11 mesi
omissis	omissis
2050	45 anni

N.B. Sulla parte di pensione relativa ai contributi maturati fino al 31/12/2011 si applica una decurtazione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età (nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale, proporzionale al numero di mesi, è del 0,167% per ogni mese di anticipo).

PENSIONE ANTICIPATA AI LAVORATORI "TARDIVI": neoassunti dal 1 gennaio 1996

Requisiti:

- a) età anagrafica di 63 anni;
- b) anzianità contributiva di 20 anni;
- c) importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (circa € 1.200 per il 2012).

segue a pagina 9